

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI
IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO
IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE
IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE
DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"
IDONEO ALL'ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVt – PTIT"
IDONEO ALL'ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI
IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES DI NAPOLI
MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN
CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"
PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"
INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI
INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
**ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,
OLANDESE, SPAGNOLA**
VIA E. NICOLARDI 52 80131 NAPOLI
VIA DEGLI ARANCI 37/4 80067 SORRENTO
TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51
FAX: 081 878 57 65
CELL: **335 69 48 594**
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it
E - MAIL : avvalfonsonmarra@yahoo.it
SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

Le norme di diritto dell'Unione Europea e di diritto internazionale non possono violare i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano: se risultano "ingiuste" nel caso concreto, è possibile opporsi ed anche sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale, alla luce della recentissima ordinanza n. 24/2017 della Corte Costituzionale e della sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale

Nell'ordinamento giuridico italiano è frequente l'applicazione di norme di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale. Pur trattandosi, sostanzialmente, di norme di diritto straniero, cioè non specificamente di diritto interno italiano, la loro introduzione e vigenza nel nostro ordinamento fonda la propria base principalmente nell'art. 10 della Costituzione che in

particolare, al comma 1, recita testualmente:

<< L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute >>.

Ciò premesso, schematicamente va fatta una differenza:

- Norme di diritto dell'Unione Europea, per tutti direttamente applicabili in Italia: Regolamenti e Trattati istitutivi dell'Unione europea e testi con valore equiparato (in particolare: il Trattato di Maastricht, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i loro allegati, compreso lo Statuto della Corte di Giustizia) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- Norme di diritto internazionale pattizio cioè, ad esempio, Trattati e Convenzioni internazionali tra due o più Stati.

Ebbene, in realtà per entrambe i predetti gruppi di fonti giuridiche vi è comunque, sempre, una fonte giuridica di diritto italiano (una legge) che ha autorizzato l'applicazione di queste norme straniere.

Infatti, le norme di diritto dell'Unione Europea "self – executing", cioè direttamente applicabili, (come ad esempio i Regolamenti CE) hanno sempre il loro "fondamento base" nella legge italiana che autorizzò la ratifica dei Trattati istitutivi della Comunità Europea (oggi Unione Europea).

Allo stesso modo, per quanto riguarda le norme di diritto internazionale pattizio, vi è sempre una legge di diritto italiano che ne ha ratificato l'ingresso e l'applicabilità, appunto, nell'ordinamento giuridico italiano.

Infatti, nonostante nell'ordinamento giuridico italiano viga il principio del primato del diritto comunitario, in base al quale, in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde, in realtà tale

principio è superabile se la norma "straniera" (che sia comunitaria o di diritto internazionale pattizio) venga ritenuta "ingiusta" nel caso concreto o addirittura, nei fatti, possa ledere e violare i principi fondamentali di diritto italiano.

Di qui la Corte Costituzionale ha elaborato la teoria dei "controlimiti", che è, appunto, volta a risolvere le antinomie tra i più fondamentali ed inalienabili diritti dell'ordinamento interno e le fonti comunitarie, consentendone sulla base della suddetta teoria la sindacabilità costituzionale delle relative leggi di autorizzazione alla ratifica.

Al riguardo, illuminante è la sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale, nella quale si legge testualmente:

<< Ciò premesso, è tuttavia evidente che resta da verificare e risolvere il prospettato conflitto tra la norma internazionale da immettere ed applicare nell'ordinamento interno, così come interpretata nell'ordinamento internazionale, norma che ha rango equivalente a quello costituzionale, in virtù del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., e norme e principi della Costituzione che con essa presentino elementi di contrasto tali da non essere superabili con gli strumenti ermeneutici.

È ciò che si verifica con i principi qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale dello Stato e, quindi, con i principi che sovrintendono alla tutela dei diritti fondamentali della persona. In tali ipotesi spetta al giudice nazionale, ed in particolare esclusivamente a questa Corte, una verifica di compatibilità costituzionale, nel caso concreto, che garantisca l'intangibilità di principi fondamentali

dell'ordinamento interno ovvero ne riduca al minimo il sacrificio.

... Non v'è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all'ingresso [...] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all'ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)>>.

Su questa stessa linea, altrettanto illuminante è la recentissima ordinanza n. 24/2017 della Corte Costituzionale, nella quale si legge testualmente:

<< Dopo aver messo a fuoco gli specifici profili di incompatibilità esistenti tra la regola che la sentenza resa in causa Taricco ha tratto dall'art. 325 del TFUE e i principi e i diritti sanciti dalla Costituzione, è necessario chiedersi se la Corte di giustizia abbia ritenuto che il giudice nazionale debba dare

applicazione alla regola anche quando essa confligge con un principio cardine dell'ordinamento italiano.

Questa Corte pensa il contrario, ma reputa in ogni caso conveniente porre il dubbio all'attenzione della Corte di giustizia.

In base all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, i rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale cooperazione, che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che le parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell'unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro. E non vi sarebbe neppure se la difesa della diversità eccedesse quel nucleo giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della Carta di Nizza.

Il primato del diritto dell'Unione non esprime una mera articolazione tecnica del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali. Esso riflette piuttosto il convincimento che l'obiettivo della unità, nell'ambito di un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme costituzionali. **Al contempo la legittimazione (art. 11 della Costituzione italiana) e la forza stessa dell'unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella**

struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 2, del TUE). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri.

Queste considerazioni sono sempre state alla base dell'azione, sia di questa Corte, quando ha rinvenuto nell'art. 11 Cost. la chiave di volta dell'ordinamento europeo, sia della Corte di giustizia, quando, percorrendo l'art. 6, paragrafo 3, del TUE, ha incorporato nel diritto dell'Unione le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Ne consegue, in linea di principio, che il diritto dell'Unione, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un'uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale.

... La sentenza europea prescinde dalla compatibilità della regola con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano, ma pare aver demandato espressamente questo compito agli organi nazionali competenti. Infatti, il paragrafo 53 della sentenza afferma che, «**se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati**». ...

Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma alla Corte di giustizia, è che con tali asserzioni si sia inteso affermare che la regola tratta dall'art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con l'identità costituzionale dello Stato

membro, e che spetta alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione.

Nell'ordinamento italiano ciò può avvenire attraverso l'iniziativa del giudice che, chiamato ad applicare la regola, chiede a questa Corte di saggiarne la compatibilità con i principi supremi dell'ordine costituzionale. È poi dovere di questa Corte accertare, se del caso, l'incompatibilità, e conseguentemente escludere che la regola possa avere applicazione in Italia. >>.

Tra l'altro, vari possono essere i casi in cui una fattispecie giuridica disciplinata secondo diritto comunitario o diritto interno di un altro Stato (appartenente o meno all'Unione Europea), una sentenza straniera, un arbitrato straniero, siano sentiti "ingiusti" nel caso concreto.

A titolo esemplificativo, si pensi a:

- sentenze di separazione / divorzio dei coniugi, comportanti gravi oneri economici che in Italia, seppur nel rispetto del principio di solidarietà, non si avrebbero (come nel caso, per esempio, in cui un ex coniuge italiano fosse condannato da un Tribunale straniero a vendere il suo unico bene, cioè la propria casa, per acquistare la casa, all'estero, all'ex coniuge straniero);***
- sentenze di separazione / divorzio dei coniugi, comportanti gravi disparità nell'esercizio del diritto di visita ai figli minori per il coniuge non affidatario residente in altro Paese;***
- provvedimenti giurisdizionali stranieri relativi agli alimenti, comportanti condanne al pagamento di somme palesemente esagerate nel quantum rispetto a quanto di solito liquidato dalla Autorità Giudiziarie italiane secondo i principi vigenti nel nostro ordinamento;***

- *sentenze e/o arbitrati in materia commerciale, che abbiano disposto una ingente condanna economica, magari senza che vi sia stata possibilità di concreto, libero e pieno esercizio del diritto di difesa, anche con l'assistenza di un interprete – traduttore;*
- *nell'ambito delle successioni ereditarie, violazioni del diritto alla quota di legittima del coniuge, dei figli o degli ascendenti;*
- *violazioni nell'ambito del diritto del lavoro, a danno del lavoratore – soggetto debole.*

DUNQUE IN SINTESI, SI RIBADISCE:

le norme di diritto dell'Unione Europea e di diritto internazionale non possono violare i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano: se risultano "ingiuste" nel caso concreto, è possibile opporsi ed anche sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale e quindi difendersi e non pagare, ovvero non dare esecuzione in Italia a sentenze o arbitrati stranieri.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it